



IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

SIIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002601 - 24/02/2022 - II.10 - I


L'anno 2022, il giorno, alle ore 10.00, in modalità on line, in parte in presenza e in parte su piattaforma Meet convocata dal DS, nel rispetto della normativa di prevenzione al COVID 19, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 6 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007, come modificato e integrato dalla normativa vigente,

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio tramite:

- ✓ corrette relazioni sindacali improntate al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità delle parti firmatarie il presente accordo contrattuale,
- ✓ un reale sostegno dei processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione del personale coinvolto,
- ✓ il contemperare le esigenze della istituzione scolastica con gli interessi del personale.

VISTI gli obiettivi da raggiungere,

CONSIDERATO che solo una condivisa organizzazione del lavoro rende possibile il miglior utilizzo delle risorse, tra:

- la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico Mangiaracina Caterina 
 - la rappresentanza RSU dell'Istituto formata da:
Micheli Lorenzo (CGIL) 
Morgantini Luca (SNALS) 
Spennacchi Lucia (CGIL)
- *il Rappresentante Sindacale della delegazione provinciale SNALS* _____
 - *il Rappresentante Sindacale della delegazione provinciale CISL* _____
 - *il Rappresentante Sindacale della delegazione provinciale GILDA* _____
 - *il Rappresentante Sindacale della delegazione provinciale UIL* _____

LE PARTI CONVENUTE

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale;

VISTA la Legge 146/90

VISTO l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro dello 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche n. 129/2018;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente per oggetto "Contrattazione - Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;

VISTO il Piano delle attività del personale A.T.A. per l'a.s. 2020/2021 predisposto dal D.S.G.A.;

VISTO l'art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2016/18;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran e i sindacati;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemporaneare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

CONSIDERATO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e A.T.A. fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali e amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

SOTTOSCRIVONO

la seguente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo dell'Istituto per l'a.s. 2020/2021 per la disciplina delle materie di cui all'art. 22 co. 4 lett. c) del C.C.N.L. 2016/18 e per quanto compatibile il C.C.N.L. del 29/11/2007.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, per il previsto parere.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto, che ha validità per il triennio 2021 – 2024, è sottoscritto fra l'Istituto Comprensivo "Iris Origo" di Montepulciano di seguito denominato Scuola e la RSU eletta nonché i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sopracitate sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola. Detto contratto si applica a tutto il personale docente e ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse economiche possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva o successiva sono quelle previste dall'art. 22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/2018, tenuto conto della normativa vigente;
3. Il presente contratto di Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato in materia;

4. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni su richiesta formale di una delle due parti, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo d'intesa, le parti di cui al precedente articolo 1, c. I, s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Allo scopo di cui al precedente c. I, la richiesta deve essere formulata in forma scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro 20 giorni. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.


Art. 4 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa



1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
5. Il confronto si avvia mediante la richiesta dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
 6. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
 7. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 8 Diritto di assemblea

1. Si rinvia all'art. 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 per la normativa generale.
2. Ai sensi del comma 7 il Dirigente Scolastico trasmette al personale interessato con circolare interna le indizioni regolarmente pervenute; il personale fa la propria dichiarazione entro il termine dato. Non c'è obbligo di consultazione del personale assente.

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

3. In caso di assemblea sindacale con adesione totale dei non docenti e parziale dei docenti viene individuato come indispensabile per il servizio il seguente contingente di personale ATA:

- una unità di personale amministrativo
- un collaboratore scolastico per plesso di scuola.

Criteri per l'individuazione:

- personale che ha dato il consenso scritto
- sorteggio, escludendo coloro che nell'a.s. fossero già stati obbligati al servizio.

4. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale.
5. Dopo che le famiglie sono state avvertite dal D.S. delle modifiche orarie conseguenti alle dichiarazioni individuali di partecipazione, queste non sono più modificabili.

Art. 9 Diritto di sciopero

Fermo restando l'applicazione della normativa vigente, art. 2 c. 3 dell'allegato "Attuazione della L. 146/90", a seguito dell'Accordo ARAN del 2/12020 e della Nota ministeriale 1275 del 13 gennaio 2021, si rimanda al Protocollo , sottoscritto con le parti sindacali il 19 febbraio 2021, e all'emanazione del successivo Regolamento, pubblicato in data 19 febbraio 2021, prot.n. 1266/A26c.

Art. 10 Permessi sindacali

Fa fede quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore.

Art. 11 Diritto all'affissione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale sindacale, nonché di una bacheca digitale.
2. Le RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno il diritto di affiggervi materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3. Stampati e documenti da esporre/pubblicare nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a loro indirizzato e inviato per posta elettronica o per fax.

Art. 12 Accesso agli atti

1. La RSU e le OO.SS firmatarie hanno diritto all'accesso agli atti amministrativi di loro competenza previa richiesta scritta che sarà soddisfatta nei 5 giorni successivi, senza oneri aggiuntivi
2. Il DSGA mette a disposizione delle RSU gli atti relativi agli straordinari effettuati dal personale. Le RSU possono avere visione delle tabelle dei pagamenti per uso inerente compiti sindacali.

Art. 13 Agibilità sindacale

- Alle RSU ed agli eventuali terminali delle Associazioni Sindacali è consentito comunicare con il personale durante l'orario di servizio per motivi di carattere sindacale.
- Per gli stessi motivi ai predetti soggetti è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del PC con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche.
- 3 _ Alle RSU ed agli eventuali terminali delle Associazioni Sindacali è riservato un locale idoneo, qualora disponibile, per riunioni e incontri.

Art. 14 Documentazione

1.II Dirigente Scolastico fornisce alle R.S.U. la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Headmaster, with the number '6' written below it.A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of a representative of the Trade Union.A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of another representative of the Trade Union.

2.Tra il Dirigente Scolastico e la RSU e le OO.SS. viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL 2007:

a) *nel mese di settembre:*

- ◆ modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- ◆ criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche);
- ◆ adeguamento degli organici del personale;
- ◆ assegnazione del personale ai plessi e alle succursali;
- ◆ utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;

b) *nel mese di ottobre:*

- ◆ criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
- ◆ utilizzazione dei servizi sociali;
- ◆ sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ◆ piano delle attività retribuite con il fondo d'Istituto

c) *nel mese di febbraio:*

- ◆ proposte di formazione classi e organici di diritto.

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta delle RSU e può partecipare anche il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi. In ogni fase degli incontri sono convocati i rappresentanti delle OO.SS. territoriali, rappresentative ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo n. 165/2001, e al termine è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo e in tal caso nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

TITOLO TERZO –

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 Riferimenti normativi

Il presente titolo del contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia della normativa vigente e, in particolar modo, dal D.Lgs 81/08, dal D.Lgs 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 ed entro quanto stabilito dal CCNL del 29/11/2007.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 16 Designazioni del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi membri e il nominativo sarà comunicato al Dirigente Scolastico e a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa essere individuato tra i suoi membri, la RSU riunita in assemblea designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Art. 17 Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)



Il RSPP è designato dàl Dirigente Scolastico tra il personale idoneo che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, o nel caso che non vi sia tale disponibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale, l'incarico è assegnato a professionista esterno. In questo anno scolastico è stato confermato l'incarico alla Pitagora srl, nella personal del Sig. M. Laera.

Art. 18 Le figure sensibili

Nell'Istituzione Scolastica sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto antincendio
- addetto prove d'evacuazione
-

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formate attraverso specifico corso.

Art. 19 Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Per il Protocollo COVID - 19 si fa riferimento a quello adottato dall'Istituto e all'applicazione di tutta la normativa vigente in merito.

Dando Proprio seguito alla normativa vigente, è stata nominata la Commissione Covid e viene nominato un referente COVID per ciascun plesso, con relativo sostituto.

TITOLO QUARTO - REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI

PERSONALE ATA

Art. 19 Principi generali

1. Tutto il personale utilizzato per compiti previsti dal profilo ed in particolare con riferimento all'art. 47 del CCNL 2006/09.

La modalità di utilizzazione del personale ATA fa parte del piano delle attività formulato dal DSGA all'inizio dell'anno scolastico, dopo assemblea del personale.

Il piano delle attività stabilisce la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti.

Il Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il DSGA individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel presente contratto e dispone l'organizzazione con un piano di lavoro protocollato, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico.

Art. 20 Criteri di assegnazione ai plessi, succursali e sezioni staccate

Il Dirigente scolastico, visto l'art.25 del D.Lgs 165/2001, il D.Lgs 150/2009 e 141/2011 comunica che in base all'organico, intende applicare i criteri generali già concordati e condivisi nel tempo e più precisamente di tener conto di quanto emerso nelle riunioni con la RSU e nelle assemblee del personale ATA per l'assegnazione dei collaboratori ai plessi, succursali e sezioni staccate. In particolare il DS terrà conto del piano di utilizzo fornito entro il 15 settembre dal Direttore dei Servizi Amministrativi che prevede l'assegnazione del personale ausiliario ai plessi in funzione del numero degli alunni, dei docenti, delle classi, delle strutture, del piano delle attività del plesso attenendosi per quanto possibile ai seguenti criteri:

- 1- Il personale A.T.A. sarà assegnato ai plessi in base alle esigenze di servizio anche cercando di considerare le preferenze manifestate dai singoli dipendenti.
- 2 - Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 1 il personale A.T.A. sarà assegnato ai vari plessi in base ai seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di servizio;
 - mantenimento della continuità nella sede occupata nell'anno scolastico precedente;
 - sopravvenute esigenze organizzative, di salute e/o incompatibilità di carattere relazionale, documentate.

Art. 21 Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore, di norma suddivise in sei o sette ore e 12' continuative ed è funzionale all'orario di servizio e d'apertura all'utenza delle istituzioni scolastiche.

L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all'art. 51 CCNL 2006/09.

Le ore di servizio pomeridiano devono, di norma, essere programmate secondo le esigenze di funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Se la prestazione di orario di lavoro giornaliero eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 51 e 53 del CCNL 2006/09 sono adottate le sotto indicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:

- a) orario di lavoro flessibile;
- b) orario plurisettimanale;
- c) turnazioni.

Nell'organizzazione dei turni degli orari, si tiene conto delle eventuali richieste del personale, nel rispetto dell'esigenza di funzionalità del servizio e purché non determinino aggravi per gli altri lavoratori.

Su motivata richiesta degli interessati è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro. Ferma restando la validità dell'orario di lavoro per l'insieme dell'anno scolastico, in occasione dei periodi di sospensione dell'attività didattica il dipendente rispetterà un orario di sei ore

'antimeridiane dalle ore 8,00 alle ore 14,00; nel periodo estivo si osserveranno le sette ore e dodici (H 7 e 12') con chiusura nelle giornate di sabato.

L'orario di funzionamento dell'ufficio di segreteria è garantito tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con un rientro pomeridiano.

Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza nella Giunta Esecutiva della quale è componente di diritto.

Art. 22 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, con firma di registro per la quantificazione delle ore.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 23 Permessi e ritardi Art 31, co 2 CCNL 2016/2018

SiIC821006-AOOAZED82-REGISTRO PROTOCOLLO-0002601 - 24/02/2022 - II.10 - I
I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato; sono autorizzati dal Dirigente Scolastico sentito il DSGA, almeno cinque giorni prima, tranne per casi di urgenza.

Non occorre documentare la domanda ma motivare anche con autocertificazione.
L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto.

Il recupero con ore di lavoro, da effettuare di norma entro l'ultimo giorno del mese successivo, avverrà in giorni e periodi di maggiore necessità secondo modalità da concordare con il DSGA.


Per il ritardo si intende l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente. Se il ritardo è inferiore a trenta minuti, può essere recuperato anche lo stesso giorno, a discrezione dell'interessato.

Il ritardo sull'orario d'ingresso oltre trenta minuti comporta l'obbligo del recupero con le stesse modalità del permesso.

Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi, in caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 24 Ore eccedenti

Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio saranno retribuite solo se autorizzate dal DS sentito il DSGA.



Se il personale, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.

L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o crediti orari acquisiti. Le suddette ore sono effettuate prioritariamente dal personale disponibile, in caso di indisponibilità si utilizza il criterio della turnazione.

Art. 25 Sostituzione colleghi assenti

In caso di breve assenza per malattia o per ferie e quant'altro di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico, la sostituzione sarà fatta da altro personale in servizio possibilmente all'interno del plesso, e/o Comune. In caso di impossibilità a garantire un adeguato servizio di sorveglianza per gli alunni al di sotto degli standard di sicurezza , saranno nominati supplenti esterni per i collaboratori scolastici nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 26 Chiusura della scuola nelle giornate prefestive

Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente sentito il personale Ata, la Scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nella predetta delibera.

Il servizio non prestato nei giorni di chiusura potrà essere reso dal Personale ATA con le seguenti modalità:

- d) compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate o da prestare;
- e) utilizzo di giornate di ferie.

Il personale che è assente per malattia nel periodo che comprende la giornata di chiusura prefestiva non è tenuto al recupero delle ore.

La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto.

Art. 27 Piano delle ferie del Personale ATA

Entro il mese di maggio di ciascun anno è adottato il piano annuale delle ferie di tutto il Personale ATA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL 29/11/2007.

Il piano annuale delle ferie terrà conto dei seguenti criteri:

- a) nei mesi di luglio ed agosto tutto il personale Collaboratori Scolastici dovrà assicurare la presenza minima di n. 2 unità nella sede centrale, a turnazione;
- b) gli assistenti amministrativi devono garantire la presenza minima di almeno due unità; nella segreteria didattica, fino al termine degli esami di stato le ferie non potranno essere fruite contemporaneamente dagli addetti al personale e agli alunni;
- c) il personale fruisce dell'intero periodo di ferie spettanti di norma entro il 31 agosto; in caso di particolari esigenze di salute o personali, adeguatamente motivate, le ferie stesse potranno essere fruite in altri periodi.

- d) il rinvio della fruizione ferie richieste, operato dall'Amministrazione per motivi di servizio, deve essere adeguatamente motivato;
- e) le ferie rinviate vanno fruite, di norma, entro il 30 aprile dell'anno successivo prevalentemente nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
- f) Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia l'impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà a una rotazione annuale concedendo alternativamente i mesi di luglio e di agosto e garantendo un periodo minimo di quindici giorni lavorativi consecutivi;
- g) L'eventuale variazione del piano delle ferie definito, potrà avvenire solo per straordinarie e motivate (per iscritto) esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni economici ai lavoratori da un lato e disservizi dall'altro;
- h) Le domande per le ferie da fruire nei restanti periodi dell'anno vanno presentate con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data di fruizione. Per esigenze straordinarie, quando non può farsi ricorso ai permessi per motivi personali e familiari, le domande devono essere formulate, direttamente al Dirigente Scolastico e al DSGA, per telefono, con obbligo di formalizzazione al rientro in servizio. In tali casi anche l'autorizzazione è anticipata verbalmente dal Dirigente Scolastico o, per sua delega, dal DSGA.

Art. 28 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - Per alcune unità di personale, l'orario di entrata potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni

PERSONALE DOCENTE

Art. 29 Criteri di assegnazione del personale docente ai plessi

Il Dirigente Scolastico ai sensi della normativa vigente, comunica che in base all'organico, l'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi terrà conto delle proposte del Collegio in merito agli aspetti didattici, utilizzando i seguenti criteri:

1. Il personale docente viene assegnato alla sede e alle classi, innanzi tutto in base alle richieste dei singoli dipendenti, con priorità di conferma nella sede di servizio e nel corso, assegnati nel precedente anno scolastico,
2. Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 1, il personale docente sarà assegnato a succursali, sezioni staccate e plessi in base ai seguenti criteri:

A. Assicurare la continuità

- La continuità sarà considerata criterio prioritario per confermare gli insegnanti sui plessi dove hanno prestato servizio negli anni precedenti e per garantire agli alunni la continuità educativo-didattica, intesa come continuità del team docente.
- La conferma non si applica nei casi di particolari situazioni di incompatibilità accertata e documentata.
- La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso/scuola, formulata dal singolo docente, non dovrà essere considerata elemento ostativo.

In caso di concorrenza, l'assegnazione sarà disposta sulla base di una graduatoria, da redigere secondo la tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al CCND concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.

B Competenze

Sarà tenuto conto dei titoli riconosciuti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola Primaria, di titoli di studio, percorsi di formazione attinenti, precedenti esperienze.

La mobilità interna può avvenire:

- quando si libera un posto, per pensionamento o per trasferimento del docente titolare;
- per esigenze didattiche indicate dal Collegio dei docenti nell'ambito del PTOF.

I docente che intende cambiare plesso fa domanda entro il 30 giugno o, comunque, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti, indicando le proprie preferenze.

In caso di concorrenza, l'assegnazione sarà disposta in conformità a una graduatoria, da redigere secondo la tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale docente.

Art. 30 Piano delle ferie del personale docente

Le giornate di ferie che il CCNL art. 13 comma 9 consente di fruire nei periodi di attività didattica, sono subordinate alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

Dette giornate sono concesse dal DS base dei seguenti criteri:



- il docente richiedente presenterà domanda almeno 5 giorni prima e, qualora vi fossero più richieste, il DS le concederà sulla base dei seguenti criteri:
- dovrà essere assicurata una equa distribuzione tra gli insegnanti richiedenti.
- minor utilizzo, da parte del docente, di tale congedo;
- precedenza in base al protocollo della domanda di richiesta;

Art. 31 Permessi brevi

(Salvo casi straordinari di necessità ed urgenza i suddetti permessi potranno essere concessi se richiesti con almeno cinque giorni di anticipo)

I permessi brevi potranno avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, fino ad un massimo di 2 ore, ed entro il limite annuo corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Il personale docente, in relazione alle esigenze di servizio, è tenuto a recuperare entro i due mesi successivi le ore non lavorate. Il recupero avverrà prioritariamente per le supplenze o per lo svolgimento di interventi integrativi, corsi di recupero con precedenza nella classe dove



avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Per le ore non recuperate per fatto imputabile al docente dovrà essere trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.

Art. 32 – Le assenze per malattia

Le assenze per malattia sono regolamentate dall'art. 17 e 19 comma 10 del CCNL. Salve le ipotesi di comprovato impedimento le assenze per motivi di salute, dovranno essere comunicate all'Istituto tempestivamente e, comunque, **non oltre le ore 8:00**, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza.

Qualora il docente, durante l'assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio, **dove comunicare l'indirizzo dove può essere reperito**.

In base alla C.M. n. 1 del 19/3/2010 le certificazioni saranno trasmesse in via telematica all'INPS dal medico curante. La comunicazione dovrà avvenire il giorno stesso dell'inizio della malattia.

Art. 33 Criteri generali per la sostituzione di periodi brevi

- Effettuare cambio di turno, previa comunicazione preventiva e accordo dei docenti interessati;
- Utilizzare la contemporaneità, ove presente;
- Utilizzare docenti in servizio, ma liberi da impegni conseguentemente a visite di istruzione;
- Utilizzare il docente dell'organico di potenziamento libero da progetti approvati dal collegio dei Docenti;
- Utilizzare le ore eccedenti retribuite per le sostituzioni;
- Utilizzare il docente di sostegno solo per sostituzioni nella propria classe in casi eccezionali.

Art. 34 Criteri generali per la fruizione dei permessi per formazione

1. I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni.
2. Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico.
3. In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione, coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
 - Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori D.S., F.S., responsabili di plesso, coord. di dipartimento).
 - Assicurare a tutti i docenti la partecipazione ad almeno una attività di formazione tra quelle organizzate dalla rete di 'Ambito.

Art. 35 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale, sulle bacheche dedicate entro le ore 20.00 (il sabato entro le h 14,00); con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta

- elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
- 2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione e per il DS di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati, secondo organizzazione lavorativa propria e in caso di urgenza indifferibile.

Art. 36 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 37 Limiti e durata dell'accordo

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata d'Istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'Istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso la scuola stessa.

Art. 38 Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Il F.I.S. ha il fine di riconoscere gli impegni del personale e di promuovere le attività tese a qualificare il servizio scolastico così come risultano dal Piano dell'offerta formativa.

Le priorità sono così individuate:

- attività aggiuntive di non insegnamento proposte dai Consigli di classe, dalle Commissioni e dal Collegio dei docenti;
- attività aggiuntive di insegnamento a seguito di delibera del Collegio o di affidamento di attività da parte del D.S.;
- attività aggiuntive del personale ATA così come proposte nel piano delle attività predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico, in relazione al servizio prestato.

1. I criteri per l'impiego delle risorse dell'istituzione sono:

- Chiara esplicitazione degli obiettivi da raggiungere nel monte ore assegnato;
- Economicità, valutando che vi sia proporzione fra il compito assegnato e il numero di persone nonché il numero di ore impegnate.

2. Le risorse della scuola, escluso quelle relative a compensi e indennità per particolari figure e/o profili professionali (es. Funzioni strumentali, Incarichi aggiuntivi al Personale

ATA) sono ripartite tra il personale in relazione ai criteri generali discussi in sede di contrattazione, al fine di garantire la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, nella seguente misura:

- una quota per il Personale docente pari al 70,00%
- una quota per il Personale ATA pari al 30,00%

3. Le attività aggiuntive ed i progetti per il personale docente sono ripartiti in due aree :

- ❖ Area 1 – Attività gestionali - organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività dell'Istituto nelle sedi, al funzionamento delle commissioni, ai referenti e responsabili dei vari settori;
- ❖ Area 2 – Attività e azioni funzionali all'attuazione dei progetti didattici inseriti nel PTOF;

Il Dirigente Scolastico assegnerà, sulla base di quanto definito in contrattazione e sentito il Collegio dei Docenti, gli incarichi, le attività e le funzioni, nel rispetto del CCNL, il più possibile in modo equo, tra il personale avente le competenze richieste e la disponibilità, cercando di valorizzare tutto il personale ed evitando possibilmente accentramenti di risorse su poche persone.

4. L'attività di coordinamento di gruppi di lavoro e/o commissioni sarà retribuita nei soli casi in cui tale mansione non sia già contenuta in altro incarico (per esempio: nell'incarico di collaboratore del D.S., di funzione strumentale, di referente, etc...).
5. Per le ore assegnate non a forfait, si procederà al pagamento di quelle effettivamente prestate e per questo faranno fede i verbali delle relative riunioni, i fogli firme delle attività e le autocertificazioni del personale; non saranno retribuite attività a consuntivo non previste da contrattazione.

Art. 39 Progetti comunitari e nazionali

1. Il personale partecipa a tali attività in conformità alle norme dei singoli avvisi, in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze.
2. Nella assegnazione degli incarichi si terrà conto dei seguenti criteri:
 - precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti);
 - tutto il personale può partecipare, senza esclusione alcuna, favorendo quando possibile la rotazione per consentire una più ampia partecipazione;
 - evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone.
3. Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si procede ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze), favorendo quando possibile la rotazione per agevolare la più ampia partecipazione.
4. Gli incarichi devono essere assegnata all'avvio del progetto.

Art. 40 Criteri generali per la determinazione dei compensi per il miglior funzionamento dell'Istituto

1. Il fondo individuato a tale scopo (costituito dal 70% della quota totale assegnata a questo istituto) sarà assegnato anche secondo criteri di obiettività e trasparenza, in modo proporzionale, rispetto alle attività svolte dagli interessati.
2. Tali compensi, inoltre, sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- Criteri possibili senza ordine di priorità:
 - Miglioramento e innovazione della didattica in classe, sugli obiettivi del PDM, o utilizzando metodologie innovative (€ 100.00) ;
 - Aver contribuito in modo documentato e/o verificabile ad un più efficace funzionamento della comunicazione e/o dell'Istituto (€ 150.00);
 - Avere manifestato disponibilità e aver contribuito in modo inconfondibile alla realizzazione di progetti, anche senza specifico incarico, (€ 100.00);
3. Per i Docenti, la quota massima che si potrà assegnare è di € 350.00, cumulando tra loro le voci sopra indicate.
 4. Ogni ulteriore elemento di valutazione sarà tempestivamente concordato tra le parti annualmente.

Art. 41 Determinazione del Fondo d'Istituto

1. Le risorse finanziarie destinate al Fondo d'Istituto sono determinate in base ai seguenti criteri di calcolo:

- Art. 40 bis D.L.gs. n 30/03/2001 n. 165
- Art. 48 – comma 6 D.L.gs. 30/03/2001 n. 165
- Art. 40 CCNL 2016/2018 del 19 aprile 2018
- Ipotesi di CCNI MIUR - OO.SS del 1 agosto 2018
- Nota MIUR del 30/09/2021 prot. 21503 del 30/09/2020

Organico di diritto			Totali
Docenti Infanzia	Comune	17	
Docenti Primaria	Comune/sostegno/potenziamento	45	62
Docenti Sec. I Grado	Comune/sostegno/potenziamento	48	48
Personale Ata	Ass.Amm.vi	6	
	Coll. Scol.	22	29
	DSGA	1	
Totale complessivo			139

Insegnanti di religione	4
-------------------------	---

Oltre:

CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire compatibilmente con le risorse del fondo, sono quelle stabilite dall' art. 40 CCNL 2016/2018 del 19 aprile 2018, riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF, per le diverse aree del personale dipendente;

CONSIDERATO che l' indennità di direzione al DSGA viene retribuita con una somma pari ad **€. 3.630,00** lordo dipendente; che l'indennità di direzione del sostituto DSGA, Sig. I. Rappuoli, è pari a € 381.00.

TENUTO CONTO che, per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale Docente ed il personale ATA, si conviene (ai sensi della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 52 del 29 novembre 2018) che la somma pari ad **€. 42.351,05** L.D., sia destinata a retribuire:

- per il 70% le attività del personale docente, pari ad **€. 29.645,74** L.D.
- per il 30% le attività del personale ATA, pari ad **€. 12.705,31** L.D.

Che il fondo per le FF.SS. è pari a € 3.587,78 L.D.

Che la valorizzazione del Personale pari a € 10.148,80 L.D., che sarà suddiviso per il 70% (€ 7.104,16) al personale Docente e per il 30% (€ 3.044,64 L.D.) al Personale ATA;
che il Fondo di riserva corrisponde a € 169,73;

Si determinano le seguenti disponibilità:

PERSONALE DOCENTE E ATA

Tipologia	TOTALE L.D.	PIANO GESTIONALE		
Economie F.I.S.	7.727,66			
Fondo Istituto a.s. 2021/2022	38.634,39			
Funzioni strumentali a.s. 2021/2022	3.587,78			
Incarichi specifici a.s. 2021/2022	2.271,14			
Economia valorizzazione a.s. 20/21	1,73	2555 – 13		
Valorizzazione Docenti a.s. 21/22	7.104,16	Di cui €2.889,26 Nel FIS		
Valorizzazione Personale ATA A.S. 2021/2022	3.044,64	Tutto nel FIS		
Totale	58.357,97			
Oc. Ore eccedenti Primaria a.s. 2020/2021	1350,30	2554 – 06		
Oc. Ore eccedenti Sec. I Grado a.s. 2020/2021	882 ,94	2555 – 06		
Ore eccedenti a.s. 2021/2022	1.946,70			
TOTALE O.E.	4.179,94			
Area a rischio 21/22	1.308,05			
TOT. AREA A RISCHIO	1.308,05			
Economia Pratica Sportiva 19/20 – 20/21	1.681,18	2555 – 12		
Pratica Sportiva 21/22	832,31			
TOT. PRATICA SPORTIVA	2.513,49			

Indennità Direzione DSGA e Sostituto

Indennità Direzione DSGA e Sostituto

ACCANTONAMENTI DAL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		
Indennità di direzione DSGA titolare (calcolata su n. 96 unità di organico di diritto)		€ 3.630,00
Indennità di direzione al sostituto DSGA (Calcolata su n.30 giorni di sostituzione)		€ 381,00
Totale da accantonare + Sostituto		€ 4.011,00

SIIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002601 - 24/02/2022 - II.10 - I

RILEVATO che per alcuni compensi l' importo da corrispondere è stabilito direttamente dal CCNL nei termini seguenti:

ATTIVITA'	COMPENSO ORARIO LORDO CCNL 2006/2009
ORE AGGIUNTIVE INSEGNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	35,00
ORE AGGIUNTIVE NON INSEGNAMENTO PERSONALE DOCENTE	17,50
ORE AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA: - Assistente Amm.vo	14,50
ORE AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA: - Collaboratore Scolastico	12,50

Viste le attività retribuibili con il fondo di istituto indicate nell' art. 40 CCNL 2016/2018 del 19 aprile 2018, le parti concordano di utilizzare le risorse per retribuire le attività di seguito indicate, con i seguenti criteri:

- tutte le attività e i progetti, volti al miglioramento dell'offerta formativa deliberati dal Collegio docenti, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
- tutte le attività saranno retribuite o con compensi forfetari o con la misura oraria linda di €. 35,00 o €. 17,50, come previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL.



DESCRIZIONE FONDO ISTITUTO 2021/2022	Tot.docen- ti Primaria Infanzia	ore pro capite/ forfait			TOTALE 1 Primaria Infanzia	Tot. Docenti Secondaria	ore pro capite	TOTALE 2 Secondaria	TOTALE 1+2
Collaboratori dirigente scolastico	1	forfait			1.400,00	1	forfait	1.400,00	2.800,00
Fiduciari di plesso Infanzia 1/2	1	500,00			500,00				500,00
Fiduciari di plesso Infanzia 2/3	2	600,00			1.200,00				1.200,00
Fiduciari Primaria T.P	2	600,00			1.200,00				1.200,00
Fiduciario Primaria 1/7	1	1.000,00			1.000,00				1.000,00
						1 Fiduciario Sec. 1/10	1.000,00		1.000,00
						1 Fiduciario Sec 1/3	700,00	700,00	700,00
Coordinatore infanzia	1 (forfait)	300,00			300,00				300,00
						Coordinatore classe (13)	13	2957,50	2957,50
						segretari di classe(13)	3	682,50	682,50
Responsabile classi parallele	5	€ 100,00			500,00				500,00
						Responsabile Dipartimenti 6	€ 100,00		600,00
Commissione PTOF	12	H 10			2.100,00				2.100,00
						Commissione orario	2x 15	525,00	525,00
Commissione Invalsi	2	€80,00			160,00		2	€ 80,00	320,00
Gruppo lavoro Inclusione	2	€80,00			160,00		1	€ 80,00	240,00
Gruppo di lavoro Valutazione /PdM (NIV)	4	H 5			350,00				350,00
RAV INFANZIA	4	H 4			280,00				280,00
tutor tirocini	4	H 4			280,00				280,00
Tutor neo assunti	6	H 10			1.050,00				1.050,00
Referenti COVID – 19	6	8			840,00	2	8	280,00	1.120,00
Referenti COVID – 19 sostituti	6	4			420,00	2	4	140,00	560,00
Referenti Enti pubblici/mensa	14	€ 100,00			1.400,00				1.400,00

20

- GLIS – DSA - Bullismo e cyberbullismo- Motoria- sicurezza								
PNSD Team digitale	1	20			350	1	20	350
Sicurezza (se non fiduciario)	15	€ 80,00						1.200,0
AOF INFANZIA Ambiente – Continuità – Gioco-sport - Lab. Musico teatrale -	17	4			1.190,00			1.190,0
AOF PRIMARIA Lettura – Ambiente – Continuità – Lab ceramica - Robotica	37	4			2.5890,00			2.590,0
					AOF SEC. lettura,integr azione, continuità			2.500,0
					Progetto Musica 4 Ref. 1	12	840,00	840,00
					Progetto recupero e sostegno allo studio	20	350,00	350,00
TOTALE						60	2.100,00	1.500,0
								32.535,00

Viste le attività retribuibili con il Fondo di Istituto indicate nell' art. 40 CCNL 2016/2018 del 19 aprile 2018, le parti concordano di utilizzare le risorse per retribuire le attività di seguito indicate necessarie alla realizzazione del POF:

Prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo del Personale ATA

La misura oraria linda è prevista dalla tabella 6 allegata al CCNL sottoscritto in data 29/11/2007:

*CCNL 2016/2018
Area A €. 12,50
Area B €. 14,50*

Pertanto, il fondo destinato al Personale ATA, rappresentato da una disponibilità totale di **€. 15.749,95, inclusi € 3.044,64 di valorizzazione**, è così ripartito:

SIIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002601 - 24/02/2022 - II.10

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Unità	Ore Unitarie	Totale Ore o Somma forfetaria	SPESA TOTALE €.
Intensificazione attività Ass. Amministrativi		forfetario	100,00/800,00	2.319,71
Intensificazione Sostituzione Colleghi Assenti: assistenti amministrativi	5	forfetario	100,00/350,00	1.200,00
Valorizzazione Ass. Amministrativi	5	forfetario	80,00/250,00	730,00
Intensificazione attività collaboratori scolastici	22	forfetario	275,00/640,00	8.400,00
Intensificazione Sostituzione Colleghi Assenti: collaboratori scolastici	22	forfetario	100/400	3.100,00
TOTALE				15.749,71
INC. SPECIFICO Ass. Amministrativi	3	forfetario	200/290,85	671,14
INC. SPECIFICO Coll. Scolastici	8	forfetario	200,00	1.600,00
TOTALE				2.271,14

La somma pari ad € 2.271,14, lordo dipendente, assegnata per incarichi specifici, viene ripartita tra n. 8 collaboratori scolastici non titolari ex art.7 e 3 Ass. Amministrativi.


TITOLO SESTO

NORME FINALI

Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare eventuali variazioni o modifiche che si rendessero necessarie.


Letto firmato e sottoscritto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Mangiaracina



La RSU

MORGANTINI LUCA



MICHELI LORENZO

SPENNACCHI LUCIA

Delegazione Provinciale

